



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI PER LA DEDUCIBILITÀ A FINI IRES DELLE
PERDITE SU CREDITI**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 13/71 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. D'Orazi
- Rel. Rossi

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG ED IRES – DETERMINAZIONE –
ONERI - MINUSVALENZE

Reddito di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Presupposti – Onere
della prova.

Massima

In tema di imposte sui redditi, in presenza di perdite su crediti, l'automatica deducibilità a fini IRES da parte del contribuente opera soltanto se il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente deve fornire prova dell'effettiva riduzione di valore del credito e definitività della perdita, determinata nel suo preciso ammontare. (Fattispecie in cui la società contribuente aveva rinunciato al credito, senza fornire alcun elemento probatorio in ordine all'effettiva impossibilità di recupero, ivi comprese le esperite ed infruttuose attività recuperatorie, con conseguente illegittima deduzione della perdita).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 5.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, ord., n. 5787 del 03/03/2021; Sez. 5, n. 37174 del 29/11/2021;
Sez. 5, n. 8714 del 03/04/2024; Sez. 5, ord. n. 4223 del 18/02/2025.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DELL'UFFICIO IN CASO DI NON
ACCETTAZIONE DEL METODO VALUTATIVO SECONDO IL
REGIME EX ART. 26 D.L. N. 78/2010**

- Sentenza del 31/01/2025, n. 4/372 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
- Pres. Servetti
- Rel. Bonomi

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN
GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) –
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' -

Transfer pricing – Valore normale di mercato – Criterio di determinazione –
Scelta.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di *transfer pricing*, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto MEF 14 maggio 2018, se il contribuente ha tenuto la documentazione prevista dal medesimo Decreto, l'Amministrazione finanziaria, ove intenda contestare la non affidabilità del metodo di confronto applicato dal contribuente per la determinazione del "valore normale" dei prezzi di trasferimento, è tenuta a motivare la propria scelta.

Rif. Normativi

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 26
- L. 30 luglio 2010, n. 122
- D.M. Economia e Finanze 14 maggio 2018, art. 4, comma 6

Conformità

- C.G.T. 1° grado, Milano, Sez. 3, n. 1429 del 23/05/2022

Vedi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 11837 del 18/06/2020

Anno pubb.

- 2025